



Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

E.p.c. Al Consigliere
Dott. Ernesto Francesco Alecci

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.112/12^ "Farmacia in località Sant'Anna del Comune di Isola di Capo Rizzuto" – Proponente il Consigliere regionale Alecci. Trasmissione risposta.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di competenza, la relazione tecnica del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari prot.61076 del 9 febbraio 2023.

**D'ordine del Presidente
Il Capo Gabinetto
Luciano Vigna**



A00.01



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

DIREZIONE GENERALE

Presidente Giunta Regionale
presidentegiunta.ac@regione.calabria.it

E, p.c. Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale
capogabinetto.ac@regione.calabria.it

Segretariato Generale della Giunta Regionale
segretariato.ac@regione.calabria.it

Oggetto: Riscontro Interrogazione a risposta scritta n. 112/12^ “Farmacia in località Sant’Anna del Comune di Isola di Capo Rizzuto”

In riscontro all’interrogazione consiliare a risposta scritta n. 112/12, presentata dal Consigliere regionale On. Alecci, al fine di fornire utili elementi di risposta in riferimento a quanto richiesto, segnatamente la promozione del riesame del decreto n. [REDACTED], con assegnazione di termini per il trasferimento della sede farmaceutica, si rappresenta quanto segue.

Nel decreto dirigenziale n. [REDACTED] dell’[REDACTED], con cui si è provveduto a riconoscere il trasferimento della titolarità della 4^ sede farmaceutica urbana di nuova istituzione del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) dalla società “[REDACTED]” in capo alla società “[REDACTED]” è espressamente dato atto che: *“qualora il ricorso per revocazione dovesse essere respinto risulterebbe confermata la pronuncia di illegittimità del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di cui alla sentenza n. [REDACTED] del Consiglio di Stato, per l’estraneità della sede farmaceutica oggetto dell’impugnata autorizzazione regionale al perimetro di competenza della neo istituita sede n. 4”; - “la titolarità della sede farmaceutica potrà permanere in capo alla società acquirente solo se, allo scadere del termine concesso, risulterà che i locali dove la farmacia è ubicata rientrano effettivamente nel perimetro di competenza”; - “la titolarità della farmacia in capo alla società acquirente si consoliderà solo allo scadere del termine concesso con nota dipartimentale prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] e sempre che si accerti che i locali dove la farmacia è ubicata rientrano effettivamente nel perimetro di competenza della sede farmaceutica n. 4 del comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)”.*

Pertanto, la società “[REDACTED]” era perfettamente a conoscenza della problematica relativa ai confini della sede farmaceutica acquistata sin dalla data di rilascio del provvedimento di riconoscimento della titolarità, ed avrebbe quindi potuto attivarsi immediatamente per individuare nuovi locali commerciali, avviando la realizzazione degli interventi necessari per renderli idonei all’esercizio dell’attività di farmacia, anche in considerazione dell’esito incerto del giudizio per revocazione, allora pendente.



In merito alla sentenza del Consiglio di Stato n. [REDACTED] del [REDACTED] con la quale è stato definito il giudizio di revocazione, definendo il ricorso inammissibile con conseguente conferma della sentenza n. [REDACTED] che a sua volta ha disposto l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED], si evidenzia che il Settore scrivente, al fine di ottemperare correttamente al giudicato amministrativo, ha formalmente richiesto all'Avvocatura Regionale, con propria nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], di rendere parere legale in merito.

L'Avvocatura, con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], ha reso il richiesto parere evidenziando come, a seguito della sentenza n. [REDACTED] del Consiglio di Stato, dovesse ritenersi confermata la pronuncia di illegittimità dell'originario provvedimento di autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica in argomento (DDG n. [REDACTED]), di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. [REDACTED], in ragione della *"estraneità della sede farmaceutica oggetto dell'impugnata autorizzazione regionale al perimetro di competenza della neo-istituita sede n.4"*.

Ne è conseguito, quale effetto conformativo del giudicato c.d. revocatorio, il dovere dell'Amministrazione di verificare se la società titolare avesse provveduto o meno, nei termini concessi, all'apertura della farmacia in locali ubicati entro il perimetro di competenza della neo-istituita sede n. 4. L'Avvocatura concludeva per la necessità, in caso di esito negativo di tale verifica, di pronunciare la decadenza della titolarità della sede in capo all'originario assegnatario (società "[REDACTED]"), nonché di procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di trasferimento della titolarità della sede farmaceutica disposto con DDG n. [REDACTED] in capo alla società "[REDACTED]".

Lo scrivente Settore, con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] ha chiesto al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di verificare e comunicare se la farmacia "[REDACTED]" avesse modificato la propria ubicazione entro il perimetro di competenza della neo-istituita sede n. 4 nei termini concessi (da ultimo con nota dipartimentale prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], ovvero fino alla definizione del giudizio di revocazione assunto con l'ultima sentenza del Consiglio di Stato n. [REDACTED]).

In riscontro a quanto richiesto, con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha riscontrato la suddetta nota comunicando che la farmacia non aveva modificato la propria ubicazione entro il perimetro di competenza della sede n. 4 nei termini concessi.

Da ultimo, con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] si è provveduto a diffidare la "[REDACTED]" a procedere al trasferimento della farmacia, concedendo all'uopo ulteriori trenta giorni; ciò nonostante con nota dipartimentale prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], adottata in ottemperanza a quanto a suo tempo disposto dal Tar Calabria con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED], fosse stato già concesso il termine di ulteriori 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica della nota, per il trasferimento della farmacia in nuovi e idonei locali, da individuarsi all'interno dei confini della località Sant'Anna stabiliti dalla sentenza n. [REDACTED] del Consiglio di Stato, e con successiva nota dipartimentale prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] fosse stato stabilito di concedere in via del tutto eccezionale un ulteriore differimento del termine per il trasferimento della farmacia di che trattasi, fino alla definizione del giudizio di revocazione.

In merito alla lamentata esiguità del termine di 30 giorni concesso per il trasferimento dei locali, preme altresì evidenziare che nello stabilire tale termine si è tenuto conto dell'ampio margine di tempo già concesso con le sopracitate note dipartimentali, nonché della circostanza che il termine di 180 giorni, di cui all'art. 11 lett. d) del Bando di concorso approvato con DGR n. 1/2013, decorre "dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede" e pertanto si riferisce esclusivamente alla prima apertura delle sedi farmaceutiche assegnate per concorso e non alla diversa fattispecie del trasferimento in altri locali delle farmacie già in esercizio.

Considerato l'esito negativo della verifica relativa al trasferimento dei locali, lo scrivente Settore, conformandosi al richiamato parere reso dall'Avvocatura Regionale, ha ritenuto necessario, ai fini della correttezza dell'azione amministrativa ed in ottemperanza al sopracitato giudicato amministrativo, emanare il decreto dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED], con cui si è provveduto a prendere atto della sopracitata sentenza del Consiglio di Stato n. [REDACTED] del [REDACTED], dichiarando al contempo la decadenza dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto in capo all'originario assegnatario, nonché ad annullare in autotutela il provvedimento di trasferimento di titolarità della sede farmaceutica disposto con Decreto Dirigenziale n. [REDACTED] dalla società "[REDACTED]" in capo alla società a responsabilità limitata con denominazione sociale "[REDACTED]".

Per tutte le motivazioni richiamate in precedenza, è di tutta evidenza come il richiamato provvedimento regionale di decadenza (DDG n. [REDACTED] del [REDACTED]), fatto oggetto di impugnazione innanzi al TAR Calabria con ricorso R.G. N. [REDACTED], attualmente pendente, si configuri quale atto dovuto.

Da ultimo, in merito alla tutela del diritto alla salute ed all'assistenza farmaceutica della popolazione residente nel territorio comunale, preme evidenziare che la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto, allo stato ancora in esercizio stante il decreto cautelare n. [REDACTED] del [REDACTED] con cui il TAR Calabria ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla Camera di Consiglio prevista per giorno [REDACTED], in caso di rigetto nel merito del ricorso e conseguente conferma del provvedimento regionale di decadenza non sarà soppressa, bensì reinserita tra le sedi disponibili per l'assegnazione nell'ambito del prossimo interpello del concorso straordinario attualmente in itinere.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore

Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli

RITA FRANCESCA
SCARPELLI
REGIONE
CALABRIA
09.02.2023
10:35:39 UTC

Il Dirigente Generale

Ing. Iole Fantozzi

Iole Fantozzi
Regione Calabria
09.02.2023
11:42:41
GMT+01:00